



COMUNE DI LARINO

15 MAR. 2017

Prot. 3179

Provincia di Campobasso
 Servizio Urbanistica ed Ambiente
 Piazza Duomo, n. 44
 Tel. 0874 8281 fax 0874 825093

ing. G. Spiegato
15.03.17

Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE AD INTERIM

- Vista la richiesta dell' **Agenzia del Demanio**, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 2731 del 03/03/2017, tendente ad ottenere un certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, per i terreni siti in Agro di Larino e riportati in Catasto al **Foglio n. 67, particelle nn. 47-178;**
- Visti gli atti d'Ufficio;
- Visto il vigente Programma di Fabbricazione;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 479 del 27/03/2002 con la quale è stata approvata la variante alle N.T.A. del Vigente P. di F. relativamente alla Zona "E Agricola";

CERTIFICA

Che i terreni siti in Agro di Larino e riportati in Catasto al **Foglio n. 67, particelle nn. 47-178**, ricadono in zona "**E - Agricola**" del vigente **Programma di Fabbricazione** e sono soggetti ai seguenti indici urbanistici:

Nella zona "**E**" è permessa la costruzione di fabbricati ed abitazioni a carattere esclusivamente agricolo, escludendo la realizzazione e il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti per uso diverso da quello strettamente indispensabile all'attività agricola e connessi all'agricoltura:

RESIDENZA

- Indice di fabbricabilità fondiario = 0,03 mc/mq
- Superficie minima del lotto (inderogabile) = 5000 mq
- Indice di copertura = 0,01 mq/mq
- Numero dei piani (compreso eventuale seminterrato) = 2
- Altezza massima = 7,50 ml
- Distacco minimo dagli edifici = 10,00 ml
- Distacco minimo dai confini = 10,00 ml

Gli spazi interni agli edifici non sono ammessi.

ANNESI (magazzini, depositi, rimessa attrezzi agricoli, ricoveri per animali, ecc.)

- Indice di fabbricabilità fondiario = 0,07 mc/mq
- Superficie minima del lotto (inderogabile) = 5000 mq
- Indice di copertura = 0,03 mq/mq
- L'indice di fabbricabilità fondiario può essere elevato fino a 0,10 mc/mq e l'indice di copertura potrà essere elevato fino a 0,04 mq/mq per la realizzazione delle seguenti strutture: capannoni per essiccamento di prodotti agricoli, capannoni per allevamento bestiame a livello agricolo-produttivo
- Altezza massima = 7,50 m.

E' consentita una maggior altezza per realizzare volumi tecnici in prevalente sviluppo verticale indispensabili al funzionamento dell'azienda (silos, contenitori di mangimi, ecc.)

44

- Distacco minimo dagli edifici = 10,00 ml
- Distacco minimo dai confine = 10,00 ml

Per quanto riguarda la distanza degli edifici abitativi dai ricoveri zootecnici, essa deve essere pari a m. 50,00, per gli allevamenti dei suini superiore a n. 10 capi, la distanza deve essere pari a m. 150,00, mentre la distanza degli stessi dal centro abitato così come perimetrato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. N. 285 del 30/4/1992 (delibera di G.C. n. 878 del 28/12/1993) deve essere minima di Km. 1,00;

NORME COMUNI: (residenze, ricoveri animali, magazzini, depositi, ecc.);

Per i non coltivatori diretti, la superficie di terreno necessaria per la volumetria, deve essere asservita mediante atto pubblico notarile registrato e trascritto.

Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, l'atto di asservimento notarile deve essere presentato solo per la volumetria relativa alla residenza.

E' consentito l'accorpamento dei terreni di proprietà non contigui solo per i diretti coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale, da asservire con atto notarile registrato e trascritto, per l'estensione totale massima (lotto da edificare più suoli da accorpate) di mq. 15.000 per le residenze e mq. 25.000 per gli annessi.

Per gli annessi che saranno inglobati nell'organismo residenziale, dai non coltivatori diretti, si dovrà fare riferimento allo stesso indice di fabbricabilità fondiario della residenza (I.F. =0,03 mc/mq) e le due volumetrie (annessi e residenze), possono essere sommate.

Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole, sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri e la ristrutturazione, nonché la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

È ammesso altresì l'ampliamento nel rispetto degli indici sopra citati, compreso il volume esistente. Il volume dei fabbricati (sia essi annessi o abitazioni), anche se condonati, preesistenti alla richiesta di nuova concessione deve essere computato ai fini del rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiario prescritto per la zona agricola.

- Detto terreno è sottoposto a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923);

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

Larino, li 06/03/2017

**Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente ad interim
Ing. Giovanni LAPENNA**

